



ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA
Telefono e fax: 09047030 / 090360007- C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3
www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it – email: meic87300t@istruzione.it - meic87300t@pec.istruzione.it

Circolare n. 60

Messina, 08/11/2020

Ai genitori e agli alunni
I.C. “Pascoli-Crispi”
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al portale Argo
Al sito web

OGGETTO: Proroga chiusura istituti scolastici di ogni ordine e grado

Si comunica che, come da ordinanza sindacale n. 308 emessa in data odierna che si allega alla presente, l’I.C. “Pascoli-Crispi”, al pari di tutti gli altri istituti cittadini, resterà chiuso nei giorni 09 e 10 novembre 2020.

Le attività didattiche si svolgeranno a distanza secondo le modalità già comunicate con Circolare n.51 del 02/11/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelina Benvegna
Firma autografa omessa
ex art 3 c.2 del D.Lgs 39/1993

Riservato all'Ufficio Proponente

*Richiesta pubblicazione Albo
 Pretorio on-line*

n. 12479 del 08/11/2020



CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza Sindacale n. 308
Del 08/11/2020

ORDINANZA

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833 per la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Messina nei giorni 9 e 10 novembre 2020.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO l'art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

PREMESSO CHE:

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede all'art.1 che "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto

superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che “1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

Visto che il DPCM 13 ottobre 2020, art. 1 lett. “r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato (omissis)”;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 e, in particolare: - l'art. 1, comma 9, lett s), a mente del quale “fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la

gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. (omissis)";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 che, all'art. 2. Ha disposto la sospensione a far data dal 26 ottobre 2020 su tutto il territorio della Regione Siciliana delle attività scolastiche per gli istituti scolastici secondari pubblici e paritetici, fino al 13 novembre 2020;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4/11/2020 ed in particolare richiamato l'art. 1 lett. s) ova così si dispone: *"s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina."*

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 con la quale è stato disposto "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2".

CONSIDERATO che la Sicilia è inserita nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e pertanto sul territorio siciliano trovano applicazione, in aggiunta alle disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, anche quelle specificatamente dettate dall'art. 2 per territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

CONSIDERATO che sono stati accertati contagi da COVID 19 nell'ambito della comunità scolastica messinese in numero crescente e soprattutto non sempre riconducibile ad un preciso ed

identificabile focolaio, ma che riguardano soggetti non collegati tra di loro che hanno in comune lo stesso ambiente e/o comunità scolastica;

RICHIAMATE

- l'Ordinanza Sindacale n. 305 del 29 ottobre 2020 con la quale, aderendo alla specifica richiesta formulata dall'ASP ME 5 in data 29/10/2020 che evidenziava un livello di circolazione del virus all'interno della comunità scolastica tale da giustificare provvedimenti di emergenza, è stata disposta la chiusura di tutte le sedi scolastiche dell'I.C. "Galatti – Tommaso Cannizzaro" dal 30 ottobre 2020 per un periodo di 14 giorni, disponendo altresì che venga effettuata la sanificazione dei locali prima della ripresa dell'attività scolastica;
- l'Ordinanza Sindacale n. 307 del 30 ottobre 2020 con la quale, preso atto della nota, del 30/10/2020 con la quale il Commissario ASP Me 5 per l'Emergenza Territoriale Coronavirus dott. Carmelo Crisicelli dichiarava *"In considerazione del rilievo di diversi casi Covid registrati negli ultimi giorni in studenti e personale docente e ATA, al fine di tracciare compiutamente tutti i contatti stretti e contenere la diffusione del virus, per esigenze di tutela della salute pubblica, come previsto dal rapporto ISS n. 58/2020"* proponendo la sospensione dell'attività didattica nelle scuole del territorio comunale, è stata disposta la chiusura di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici e paritetici, ivi compresi gli asili nido, per il periodo dal 31/10/2020 fino all'8 novembre 2020 compreso, al fine di consentire all'ASP di Messina di svolgere in sicurezza i controlli sui contatti stretti di caso e l'emissione dei relativi provvedimenti;

RITENUTO

Che con nota prot. n. 259443 del 6 novembre 2020 è stato richiesto all'ASP ME 5 di conoscere se le rilevate criticità in forza delle quali era stata disposta la chiusura degli istituti scolastici giusta O.S. n. 307/2020 erano state risolte o se, viceversa, permanevano ulteriori criticità delle quali il Commissario intendeva mettere il Sindaco a conoscenza.

Che con nota prot. 127792 del 6 novembre 2020, anticipata via email, il Commissario Territoriale Emergenza Covid dott. Crisicelli, pur assicurando di avere completato il tracciamento dei contatti, ha evidenziato al contempo l'esistenza di ulteriori criticità, costituite dall'età dei soggetti contagiati, che si attesta intorno ai 40-50 anni e con figli in età scolare, rilevando come tale circostanza determini la circolazione incontrollata del contagio ad opera dei figli dei soggetti contagiati che, dopo essere entrati in contatto con il virus COVID 19 nell'ambito familiare, diffondono il contagio nell'ambito scolastico.

Che, secondo la nota ASP del 6 novembre 2020, i casi di contagio rilevati nella settimana di sospensione delle scuole si caratterizzano per una diffusione a macchia di leopardo, ed i soggetti contagiati sono comunque collegati con la scuola per motivi di lavoro o di studio.

CONSIDERATA pertanto la nota dell'ASP ME 5 prot. n. 127792 del 6/11/2020 con la quale l'Azienda sanitaria ha formulato la seguente conclusione: *"Lo scenario che si intende declinare è*

quello della massima attenzione e preoccupazione perché, se per un verso si è perfettamente consapevoli delle gravissime ripercussioni derivanti da una chiusura indiscriminata dagli istituti scolastici, per altro verso si è altrettanto consapevoli delle conseguenze che potrebbero conseguire ad una diffusione del virus all'interno degli ambienti scolastici.

*Pertanto, in riscontro agli specifici quesiti, si ritiene che le criticità precedentemente rappresentate non sono appieno superate atteso che, giornalmente, a Messina e provincia il numero delle segnalazioni è talmente alto da rendere estremamente difficoltoso un efficace e tempestivo tracciamento dei contatti e dei successivi provvedimenti di isolamento sanitario fiduciario” [OMISSIS...] **“In virtù di quanto precede, è evidente che la ripresa delle attività scolastiche in presenza, pur non essendo in assoluto preclusa, rappresenta un rischio fondato, sebbene difficilmente calcolabile allo stato attuale”.***

RITENUTO dunque che è emersa una situazione di rischio e criticità a livello territoriale che necessita dell'immediata adozione di misure più stringenti nel settore scolastico cittadino a tutela della salute pubblica, atteso che il numero dei casi rilevati in ambito scolastico e la rilevata diffusione del contagio “a macchia di leopardo” tra persone che, pur non avendo contatti diretti hanno in comune solo l'ambiente scolastico che frequentano, evidenziano il rischio che si generino potenziali cluster familiari o comunitari, oltre a generare un elevatissimo carico di lavoro per le attività di contact tracing territoriale;

CHE nel contemperamento tra il diritto alla salute e quello allo studio, entrambi costituzionalmente garantiti, va accordata preferenza al primo, avendo cura di non sacrificare totalmente il secondo, come peraltro già accaduto nella settimana di chiusura disposta con O.S. n. 307/2020 in cui gli Istituti Scolastici hanno garantito la continuità delle attività scolastiche attraverso la didattica a distanza;

RICHIAMATO infine il recente decreto del 6 novembre 2020 del Presidente del TAR Puglia, Lecce Sezione Seconda, che chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di emissione di una misura monocratica *inaudita altera parte* avverso l'Ordinanza n. 407 del 27/10/2020 della Regione Puglia con la quale è stata disposta l'adozione della didattica digitale integrata a tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (riservando la didattica di presenza solo per i laboratori e per la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali) dal 30 ottobre al 24 novembre 2020, ha rigettato l'istanza cautelare così motivando: *“Ritenuto – impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento al diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus;*

[OMISSIS] Ritenuto che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte”;

CHE con nota prot. 259490 del 6 novembre 2020 è stato richiesto al Prefetto di Messina, cui l'art. 13 del DPCM 3 novembre 2020, demanda l'esecuzione delle disposizioni del predetto decreto ed il loro monitoraggio, di convocare un tavolo tecnico con le istituzioni e con l'autorità sanitaria locale, finalizzato alla verifica della situazione attuale alla luce dell'attività di tracciamento svolte dall'Asp Ufficio Commissariale emergenza covid 19 e per la individuazione delle misure, ulteriori e diverse dalla chiusura degli istituti scolastici, che possano interrompere o rallentare la catena del contagio nell'ambito scolastico.

CHE a seguito di interlocuzioni informali è stato già stabilito che il Tavolo Tecnico si svolgerà tra il 9 ed il 10 novembre 2020.

CHE nelle more dello svolgimento del tavolo tecnico, anche in relazione a quanto rappresentato dall'ASP ME 5 Ufficio Commissariale emergenza Covid si rende necessario prorogare la già disposta chiusura degli istituti e dei plessi scolastici.

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela della sanità pubblica.

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

ORDINA

La chiusura di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici, privati e paritari, ivi compresi gli asili nido, al fine di consentire all'ASP di Messina di svolgere in sicurezza i controlli sui contatti stretti di caso ed emettere i relativi provvedimenti anche ai fini del tracciamento dei contatti.

La presente disposizione ha efficacia dal 9 novembre 2020 fino al 10 novembre 2020 compreso.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Messina.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana di Messina
- Dipartimento Servizi alla Persona e Politiche della Scuola;
- ASP 5 Messina
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina

IL SINDACO

On.le Cateno De Luca

